



Città di Maniago

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29.06.2020.
Testo in vigore dal 29.06.2020*

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Istituzione dell'Albo
- Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione
- Art. 4 – Modalità di iscrizione
- Art. 5 – Iscrizione
- Art. 6 – Revisione dell'Albo comunale
- Art. 7 – Cancellazione dall'Albo comunale
- Art. 8 – Vantaggi
- Art. 9 – *Abrogato*
- Art. 10 – *Abrogato*
- Art. 11 – *Abrogato*
- Art. 12 – *Abrogato*
- Art. 13 – *Abrogato*
- Art. 14 – *Abrogato*
- Art. 15 – *Abrogato*
- Art. 16 – *Abrogato*
- Art. 17 – *Abrogato*
- Art. 18 – *Abrogato*
- Art. 19 – Abrogazione di norme
- Art. 20 – Rinvio
- Art. 21 – Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione comunale di forme di sostegno economico di vario genere a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art.118 della Costituzione.

Il Comune di Maniago, nel rispetto dell'articolo 65 del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale.

Il Comune di Maniago favorisce l'attività delle libere forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Il Comune riconosce la Pro Loco, e le Associazioni tra le stesse, quale interlocutore privilegiato per la promozione delle attività ricreative, turistiche e culturali; ne sostiene e favorisce le attività, assicurando in particolare l'uso agevolato di strutture, servizi ed impianti anche mediante apposite convenzioni.

Articolo 2

Istituzione dell'Albo

È istituito l'Albo delle Associazioni senza fini di lucro che perseguono le proprie finalità nei seguenti settori:

- *Civile*: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- *Sociale*: assistenza sociale, sanità;
- *Culturale*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
- *Ricreativo*: animazione ricreativa, promozione turistica;
- *Sportivo*: attività, promozione ed animazione sportiva;
- *Tutela ambientale*: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- Attività culturali;
- Attività sportive e ricreative;
- Attività socio-assistenziali.

Articolo 3

Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite e registrate, operanti nell'ambito territoriale del Comune.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume devono essere espressamente previste:

- L'assenza di scopi di lucro;
- L'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- La non appartenenza all'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659
- I criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni.

Articolo 4 **Modalità di iscrizione**

La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco, su carta semplice, a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni.

- costituzione della associazione da almeno 12 mesi;
- attività svolta nell'ambito del territorio comunale da almeno 12 mesi;
- la denominazione ovvero la ragione sociale;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale;
- numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrato;
- relazione dell'attività svolta e rendiconto finanziario relativo all'anno precedente la presentazione della domanda, approvato dall'organo competente (assemblea dei soci o altro organo);
- breve relazione storiografica della associazione, dall'atto della costituzione alla presentazione della domanda.

Le domande di iscrizione devono pervenire dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.

Articolo 5 Iscrizione

L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è disposta con atto di determina del Titolare di Posizione Organizzativa, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il provvedimento di iscrizione viene comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti, mentre eventuale provvedimento di diniego è motivato e notificato all'Associazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Contro l'esclusione all'Albo è possibile proporre ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti di legge.

Articolo 6 Revisione periodica dell'Albo comunale

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo comunale, in previsione della quale le Associazioni devono:

- entro 30 giorni dalla eventuale variazione, comunicare la modifica dei dati dichiarati in sede di iscrizione.

Articolo 7 Cancellazione dall'Albo comunale

La cancellazione all'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.

La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio con provvedimento del Titolare di Posizione Organizzativa competente nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Articolo 8 Vantaggi

L'Amministrazione comunale rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione privilegiata per accedere alla concessione dei benefici previsti dal Regolamento per la concessione di

contributi ordinari e straordinari, l'attribuzione di vantaggi economici, patrocini e per l'utilizzo di stemma e marchi comunali.

Art. 9 – Abrogato

Art. 10 – Abrogato

Art. 11 – Abrogato

Art. 12 – Abrogato

Art. 13 – Abrogato

Art. 14 – Abrogato

Art. 15 – Abrogato

Art. 16 – Abrogato

Art. 17 – Abrogato

Art. 18 – Abrogato

Art. 19

Abrogazione di norme

Il presente regolamento abroga tutti gli atti disciplinanti la materia e tutte le norme contenute in regolamenti comunali con esso incompatibili.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento revoca ogni precedente atto in materia ed entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.